

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● VERSAMENTI ENTRO IL 16 MARZO

Si avvicina il saldo Iva

Con la chiusura contabile del 2010 si calcola il saldo dell'imposta a debito e si effettuano anche le valutazioni sul regime Iva da applicare

di **Daniele Hoffer**

Entro il 16 marzo prossimo gli agricoltori devono versare il saldo dell'Iva a debito derivante dalla chiusura del 2010, che viene indicato nella dichiarazione 2011; in particolare, per i trimestrali si tratta della liquidazione dell'ultimo trimestre, al netto dell'acconto già versato a dicembre. Il versamento può anche essere eseguito nei termini di pagamento delle imposte risultanti dal modello Unico, maggiorando l'importo degli interessi, a meno che non sia anticipata la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma (vedi *L'Informatore Agrario* n. 6/2011). È quindi tempo di chiusure e valutazioni, anche sul regime Iva da applicare.

La scelta del regime Iva

Applicando il regime normale Iva si determina l'imposta da versare o a credito, detraendo dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate l'importo dell'imposta assolta in relazione ai beni o servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa. Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Qualora lo ritenga conveniente, l'agricoltore può scegliere di applicare il regime normale, con opzione (esercitata nella dichiarazione Iva riferita all'esercizio), facendo comunque fede il comportamento conclusivo tenuto dal contribuente per attestare la scelta operata. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno, fino a revoca, con vincolo per almeno 3 anni; tuttavia va effettuata la rettifica della detrazione, con le modalità che seguono, se non sono trascorsi almeno 5 anni dall'acquisto di un bene strumentale (le

disposizioni precedenti prevedevano il vincolo di 5 anni dall'opzione o dall'acquisto del bene strumentale).

Il cambio di regime

Il cambio regime va fatto effettuando la rettifica della detrazione con lo scopo di rendere neutro il passaggio, ovvero senza che vi sia un vantaggio o un aggravio per il contribuente al momento del cambio. Con il cambio da regime speciale a normale si forma un credito Iva, mentre nel caso di passaggio da regime normale a speciale l'Iva va versata.

Il motivo di questo procedimento sta nel fatto che, avendo acquistato o prodotto beni che sono ancora in magazzino, quando si era in regime speciale Iva l'imposta relativa ai costi sostenuti non è stata detratta, mentre al momento della vendita, essendo transitati al regime normale, non si potrà nemmeno applicare la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione relative ai prodotti venduti. Al contrario, passando dal regime normale a quello speciale, al momento dell'effettuazione delle spese relative ai prodotti in magazzino o alla propria produzione, si è interamente detratta la relativa Iva, in quanto si operava in regime normale, per poi beneficiare nuovamente della detrazione sulla base delle percentuali di compensazione effettuando le vendite dei propri prodotti in regime speciale. Invece, per quanto riguarda i prodotti in giacenza al momento del cambio regime il passaggio si neutralizza.

A questo scopo va predisposto un inventario per calcolare l'Iva sui beni in

giacenza al momento del passaggio, nel quale vanno in particolare riportati:

- i beni strumentali (esclusi quelli di valore contabile inferiore a 516,46 euro) entrati in funzione da meno di 5 anni; l'Iva a credito o da versare va calcolata con riferimento alle fatture di acquisto, in base a tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio, ovvero si toglie un quinto per ogni anno di utilizzo del bene (ad esempio, ho acquistato un trattore nel 2010, dal 2011 passo al regime normale, con il cambio regime porto a credito i 4/5 della relativa imposta a suo tempo pagata). Per gli immobili strumentali vanno considerati invece 10 anni;

- i prodotti propri che vanno valutati in base ai listini aziendali, oppure in base ai mercuriali della Camera di commercio; si considerano anche quelli già conferiti in cooperativa ma non ancora pagati. L'Iva da portare a credito nel passaggio da regime speciale a normale si calcola sulla base delle percentuali di compensazione (ovvero quanto forfettariamente si sarebbe detratto restando in regime speciale);

- i prodotti in magazzino (ad esempio concimi, sementi, ecc.) per i quali si considera l'Iva pagata con le fatture di acquisto;

- le anticipazioni colturali o frutti pendenti per i quali si considera l'Iva riferita ai costi delle lavorazioni e prodotti relativi.

Vanno considerati anche i beni immateriali (quote latte, ecc.).

L'inventario firmato su carta semplice e corredato da documenti giustificativi va conservato per eventuali verifiche. L'eventuale debito Iva che si forma va registrato già con la prima liquidazione, ovvero l'Iva va rilevata con la dichiarazione relativa all'anno.

La valutazione storica e in prospettiva per il cambio regime va fatta analizzando l'attività tipica

aziendale; il regime normale potrebbe essere più conveniente qualora l'importo dell'Iva che si paga con gli acquisti risulti superiore alla percentuale di compensazione, cioè alla parte dell'Iva sulle vendite che rimane all'agricoltore in regime speciale (che però non detrae l'Iva acquisti). Soprattutto nel caso in cui si prevedano investimenti, o spese rilevanti, potrebbe essere più conveniente il regime normale, valutando però che tale opzione vincola almeno tre anni. ●

► **Se l'agricoltore prevede di fare investimenti può essere più conveniente il regime Iva normale**